

**CONVENZIONE  
FRA I COMUNI DEL NOVESE  
PER LA GESTIONE ASSOCIATA  
DELLO SPORTELLO UNICO  
Anni 2006 - 2008**

# **CONVENZIONE FRA I COMUNI DEL NOVESE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLO SPORTELLO UNICO Anni 2006 - 2008**

## **PREMESSO**

che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 23-26 (titolo II, capo IV), attribuisce ai comuni le funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, definendo altresì i principi di carattere organizzativo e procedimentale;

- che l'articolo 24 del citato decreto consente l'esercizio di tali funzioni anche in forma associata;
- che con decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, modificato con D.P.R. 440/2000, è stato approvato il "Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- che l'esercizio in forma associata di funzioni amministrative inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi rappresenta una valida soluzione, soprattutto per gli enti di minore dimensione, in quanto assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme sull'intero territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi;
- che i Comuni di Albera Ligure, Arquata Scrivia, Basaluzzo, Borghetto Borbera, Bosco Marengo, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Capriata D'Orba, Carrega Ligure, Cassano Spinola, Castelospina, Francavilla Bisio, Fresonara, Frugarolo, Gavazzana, Gavi, Grondona, Mongiardino Ligure, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, Pozzolo Formigaro, Roccaforte, Rocchetta Ligure, San Cristoforo, Sardigliano, Sezzadio, Stazzano, Tassarolo, Vignole Borbera hanno espresso la volontà di gestire in forma associata lo Sportello Unico per le attività produttive, attraverso la stipula di apposita convenzione, ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sottoscritta nel dicembre 1999, modificata ai sensi del D.P.R. 440/00 con deliberazioni di consiglio Comunale adottate nel corso del 2001, e successivamente rinnovata per un triennio il 01/01/2003;
- che la scadenza di detta convenzione a norma dell'art. 4 della stessa è stata fissata al 31/12/2005 e che a norma del secondo comma di detto articolo può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari dai comuni aderenti;
- che è intendimento dei comuni di cui all'allegato A) procedere al rinnovo della precedente convenzione con scadenza il 31/12/2008;

Tutto ciò premesso, che forma parte integrante della presente convenzione, tra i Comuni di cui all'allegato A) e che abbiano approvato il testo della presente convenzione, come elencati nella parte relativa alla sottoscrizione, si conviene e si stipula quanto segue:

### **Art. 1 - Oggetto**

1. La presente convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali ha per oggetto la gestione in forma associata dello Sportello Unico per le Attività Produttive tra i Comuni del Novese come sopra rappresentati e individuati.

2. Detti Comuni concordano, pertanto, nell'esercizio congiunto a mezzo della forma della convenzione, ai sensi del succitato art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, delle funzioni dell'attività produttive, espressamente previste dagli articoli 24/26 del D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 e dal D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 447, come modificato dal D.P.R. 440/2000.

### **Art. 2 - Finalità**

1. La gestione associata dello Sportello Unico per le attività produttive costituisce lo strumento sinergico mediante il quale gli enti convenzionati assicurano l'unicità di conduzione e la semplificazione di tutte le procedure inerenti gli impianti produttivi di beni e servizi, nonché il necessario impulso per lo sviluppo economico dell'intero territorio.

2. L'organizzazione del servizio associato deve tendere in ogni caso a garantire economicità, efficienza, efficacia e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa, secondo principi di professionalità e responsabilità.

### **Art. 3 - Principi**

1. L'organizzazione in forma associata deve essere improntata ai seguenti principi:
  - a) massima attenzione alle esigenze dell'utenza;
  - b) preciso rispetto dei termini e anticipazione degli stessi, ove possibile;
  - c) rapida risoluzione di contrasti e difficoltà interpretative;
  - d) divieto di aggravamento del procedimento e perseguimento costante della semplificazione del medesimo, con eliminazione di tutti gli adempimenti non strettamente necessari;
  - e) standardizzazione della modulistica e delle procedure;
  - f) costante innovazione tecnologica, tesa alla semplificazione dei procedimenti e dei collegamenti con l'utenza, anche mediante l'introduzione della firma elettronica, ed al miglioramento dell'attività di programmazione;
  - g) rispetto della competenza di ciascun comune partecipante.

### **Art. 4 - Durata**

1. La durata della convenzione è stabilita fino al 31/12/2008.
2. La convenzione può essere rinnovata, prima della naturale scadenza, mediante consenso espresso, con deliberazioni consiliari, dai Comuni aderenti.

### **Art. 5 – Assemblea dei Sindaci**

1. Per l'esame delle problematiche concernenti la funzione di indirizzo programmatico e di controllo della gestione associata dello Sportello Unico, è istituita l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni aderenti.

2. L'Assemblea dei Sindaci ha competenza in materia di:
  - a) definizione degli indirizzi programmatici;
  - b) verifica dello stato di attuazione degli obiettivi;
  - c) parere sulle richieste di adesione da parte di altri Comuni alla presente convenzione;
  - d) definizione della politica di promozione e di marketing del territorio
  - e) definizione delle quote associative annuali su proposta del Responsabile Unico della Struttura e della Conferenza dei Responsabili di cui all'art. 9.

2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno ed è convocata dal Sindaco del Comune capo convenzione di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco di altro Comune aderente. Per la validità della seduta in prima convocazione, è richiesta, la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza associata dei presenti; in seconda convocazione la seduta è valida qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. A norma del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e degli statuti dei comuni associati è ammessa la facoltà di delega. I Sindaci della Comunità Montana potranno farsi rappresentare, inoltre, dal Presidente o da altro amministratore della stessa.

4. Copia del verbale dell'Assemblea dei Sindaci verrà inviato a tutti i Comuni.

5. All'Assemblea possono partecipare anche i Segretari comunali

### **Art. 6 – Comitato ristretto di Sindaci**

1. Al fine di costituire un collegamento più stretto e immediato fra potere politico e apparato amministrativo, è costituito il Comitato ristretto dei Sindaci, composto dal Sindaco del Comune capo fila o suo delegato, dal Presidente della Comunità Montana e da tre sindaci nominati dall'Assemblea o loro delegati.

2. Tale comitato ha funzione di consulenza dell'apparato amministrativo, per la definizione di problematiche inerenti la gestione dello Sportello Unico, al di fuori dei casi considerati nel precedente articolo.

4. Il Comitato può stabilire che in ordine ad alcune questioni ad esso sottoposte sia sentita l'Assemblea dei Sindaci.

## **Art. 7 - Funzioni dello Sportello Unico in forma associata**

1. La gestione associata deve assicurare l'esercizio delle funzioni di carattere:
  - a) amministrativo, per la gestione del procedimento unico;
  - b) informativo, per l'assistenza e l'orientamento alle imprese ed all'utenza in genere;
  - c) promozionale, per la diffusione e la migliore conoscenza delle opportunità e potenzialità esistenti per lo sviluppo economico del territorio.
  
2. In particolare, le funzioni di carattere amministrativo di cui al punto a) comprendono le procedure di autorizzazione per impianti produttivi di beni e servizi secondo quanto disposto dal D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/00, e dal regolamento di attuazione delle presente convenzione, concernenti:
  - la localizzazione;
  - la realizzazione;
  - la ristrutturazione;
  - l'ampliamento;
  - la cessazione;
  - la riattivazione;
  - la riconversione;
  - l'esecuzione di opere interne;
  - la rilocalizzazione.

## **Art. 8 - Organizzazione del servizio**

1. La Struttura dello Sportello Unico per le Attività Produttive trova la sua unica sede presso il Comune di Novi Ligure. Responsabile della Struttura è un dirigente nominato dal Sindaco del Comune capo-convenzione.
  
2. La struttura si dota di uno Sportello individuato presso il Comune capo convenzione. Responsabile dello Sportello è un funzionario nominato ai sensi di quanto previsto dal locale regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
  
3. Lo Sportello è la componente della struttura unica rivolta verso l'esterno. Ad esso sono affidati compiti informativo assistenziali e di collegamento fra gli operatori e l'attività della struttura unica come meglio indicato nell'art. 9.
  
4. Le funzioni di cui all'articolo precedente sono coordinate dallo Sportello Unico del Comune di Novi Ligure ed esercitate, con i Responsabili Unici di procedimento di ogni comune associato, attraverso apposito disciplinare di attuazione.
  
5. I Comuni aderenti a questa convenzione si impegnano a nominare un responsabile unico dei procedimenti attinenti allo Sportello Unico; ogni responsabile è competente in merito ai rapporti con la struttura e con il responsabile dello Sportello per quanto riguarda gli aspetti applicativi e le necessarie documentazioni occorrenti ai sensi e per gli effetti del DP.R. 447/98 come modificato dal DPR 440/00 ed esercita direttamente l'attività di coordinamento e di controllo dei sub procedimenti di competenza comunale.

6. Ciascun Comune aderente è tenuto a dare comunicazione al Responsabile della Struttura Unica, dei nominativi dei funzionari e/o tecnici responsabili nominati, del sostituto e di altri eventuali responsabili, nel solo caso di impossibilità di nomina di un solo singolo soggetto. Tale comunicazione deve essere effettuata anche nel caso di intervenuta variazione. In mancanza di tale comunicazione, sarà responsabile il dirigente generale/ segretario comunale.

## **Art. 9 –Struttura organizzativa – Orario di servizio**

1. Alla Struttura Associata saranno assegnate dal Comune capo convenzione, le risorse umane nonché le attrezzature compreso mobili ed arredo necessari al suo funzionamento. In fase di prima applicazione lo Sportello Unico garantirà un'apertura dell'Ufficio di almeno 36 ore settimanali con apertura al pubblico di almeno 20 ore settimanali.
  
2. Il Comune capo convenzione verificherà annualmente la dotazione organica e l'organizzazione del servizio che potrà modificare, previo parere da parte dell'Assemblea dei Sindaci.

## **Art. 10 Responsabili**

1. All'interno del servizio in forma associata si individuano le seguenti posizioni e professionalità:

- dirigente responsabile della Struttura di Sportello Unico (in seguito denominato Responsabile della Struttura Unica);
- responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive presso il comune capo-convenzione (in seguito denominato Responsabile dello Sportello Unico);
- responsabili unici di procedimento di ogni comune associato (in seguito denominato Responsabile Unico Comunale).

2. Al Responsabile della Struttura Unica in forma associata compete la responsabilità della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo con annessa responsabilità in via esclusiva per il conseguimento dei programmi definiti dalla Conferenza dei Sindaci. Allo stesso compete l'emanazione del provvedimento finale su proposta del responsabile unico comunale.

3. Il Responsabile dello Sportello Unico in forma associata sovrintende a tutte le attività di diretta competenza dello stesso ed in particolare

- cura i rapporti con i responsabili unici comunali e coordina l'attività degli stessi al fine di assicurare il buon andamento dello sportello unico;
- segue con le modalità stabilite dal disciplinare di attuazione l'andamento dei procedimenti presso le altre amministrazioni di volta in volta coinvolte da un procedimento unico interpellando direttamente se necessario gli uffici o i responsabili dei procedimenti di competenza;
- sollecita le amministrazioni e gli uffici in caso di ritardi o inadempimenti
- collabora con il responsabile unico comunale per la gestione e le formalità inerenti la conferenza dei servizi;
- modifica gli accordi già stipulati dall'Associazione adeguandoli alle modifiche introdotte dal D.P.R. 447/2000;
- stipula nuovi accordi dandone immediata comunicazione ai comuni aderenti
- cura la gestione e le formalità inerenti l'Assemblea dei Sindaci;
- cura la gestione e le formalità inerenti la Conferenza dei Responsabili;
- svolge direttamente od in sinergia attività di promozione e sviluppo del territorio secondo le linee dettate dall'Assemblea dei Sindaci di cui all'art.5;
- svolge direttamente od in sinergia con i responsabili unici comunali attività di consulenza ed assistenza alle imprese in materia di agevolazioni fiscali per insediamenti produttivi;
- mette a disposizione ove necessario la propria struttura informatica;
- provvede alla tenuta dell'archivio unico delle pratiche di sportello e all'aggiornamento delle fasi procedurali;
- aggiorna periodicamente il software di gestione dello Sportello;
- provvede a monitorare periodicamente i provvedimenti legislativi concernenti l'attività dello Sportello

4. Il Responsabile Unico comunale è competente in merito ai rapporti con la struttura e ha la responsabilità dell'intero procedimento per il rilascio del provvedimento unico previsto dal D.P.R. 447/98 come modificato dal D.P.R. 440/00 in ordine agli interventi nel proprio comune e precisamente:

1. sovrintende a tutte le attività di diretta competenza dello stesso;
2. esercita direttamente l'attività di coordinamento e di controllo dei sub procedimenti di competenza comunale
3. cura l'istruttoria delle pratiche del proprio comune secondo le modalità e i principi indicati nel regolamento;
4. si avvale secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione, dello Sportello Unico per la richiesta dei pareri e degli atti istruttori alle amministrazioni esterne coinvolte;
5. effettua le audizioni con le imprese coinvolgendo se necessario le amministrazioni e gli uffici di volta in volta interessati;
6. propone al Responsabile della Struttura Unica la convocazione della Conferenza dei Servizi;
7. propone al Responsabile della Struttura Unica l'adozione del provvedimento finale.

## **Art. 11 Conferenza dei Responsabili**

1. Al fine di rendere l'azione amministrativa più efficace e assicurare un costante rapporto di collaborazione, è costituita la Conferenza del Responsabile di Sportello Unico e dei Responsabili unici comunali.

2. La Conferenza è presieduta dal Responsabile dello Sportello Unico dell'Ente capo fila in qualità di presidente ed è composta da tutti i responsabili dei settori competenti dei Comuni aderenti.

3. La Conferenza svolge funzioni di indirizzo, di coordinamento, consultive, propositive ed attuative in ordine alle problematiche concernenti la gestione coordinata degli Sportelli Unici.

4. In particolare la Conferenza:

- verifica la corrispondenza dell'attività gestionale con le finalità di cui alla presente convenzione;
- definisce le procedure, e le modulistiche, che devono essere applicate uniformemente dalle strutture comunali e dallo Sportello Unico, nonché le dotazioni tecnologiche di cui gli stessi devono essere dotati;
- decide sulle semplificazioni procedurali da attuare e sulle innovazioni tecnologiche da introdurre;
- può rilasciare pareri consultivi agli organi politici circa le materie oggetto della presente convenzione;
- formula indicazioni ed interpretazioni in merito alla corretta applicazione degli iter procedurali;
- formula proposte e programmi per l'attività di carattere informativo e promozionale;
- formula proposte per la definizione di accordi di programma o convenzioni con altri enti.

5. La Conferenza predispose altresì periodicamente relazioni sull'attività svolta e piani di lavoro per l'attività dello Sportello Unico associato nel periodo successivo, in cui sono operativamente tradotti il complesso degli obiettivi e degli indirizzi stabiliti dall'Assemblea dei Sindaci, nonché fornite proposte ed indicazioni di carattere programmatico.

6. La convocazione della Conferenza è disposta dal Presidente con cadenza periodica, fissata dall'organismo stesso, ovvero su richiesta dei singoli componenti. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti e le decisioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

#### **Art. 12 - Formazione e aggiornamento**

1. Gli enti associati perseguono quale obiettivo primario la valorizzazione delle risorse umane e la crescita professionale dei dipendenti, per assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

2. A tal fine, la Struttura Unica, secondo le indicazioni fornite dall'Assemblea dei Sindaci e dalla Conferenza dei Responsabili e compatibilmente con le risorse disponibili, programma e cura, in modo uniforme, la formazione, l'addestramento professionale ed il costante aggiornamento di tutti gli addetti assegnati allo Sportello Unico dei Comuni, nonché, limitatamente alle materie di propria competenza, del personale delle altre strutture dei comuni contermini che interagisce con il procedimento unico per le attività produttive.

#### **Art. 13 -Dotazioni tecnologiche**

1. Lo Sportello Unico deve essere fornito di adeguate dotazioni tecnologiche di base che consentano un collegamento in rete (internet o intranet) tra lo stesso ed i Comuni aderenti, una rapida ed uniforme gestione delle procedure ed un agevole e costante collegamento con l'utenza, con le altre strutture associate e con gli enti esterni.

2. In particolare i programmi informatici unici per tutti gli enti convenzionati, devono garantire le seguenti funzioni:

- a) il collegamento in rete con gli archivi comunali informatizzati;
- b) un data base pubblico - organizzato per schede di procedimento - con la descrizione operativa di tutti gli adempimenti richiesti alle imprese in tema di insediamenti produttivi;
- c) la gestione automatica dei procedimenti sugli insediamenti produttivi, che abbia quali requisiti minimi:
  - l'indicazione del numero di pratica, della tipologia e della data di avvio del procedimento, dei dati identificativi del richiedente,
  - uno schema riassuntivo dell'intero iter procedurale e dello stato d'avanzamento della pratica;
  - la produzione automatica di avvisi e comunicazioni ai richiedenti alle scadenze previste;
- d) la realizzazione di un archivio informatico di tutte le domande presentate in materia di insediamenti produttivi;
- e) la creazione di una banca dati, in forma anonima, dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;

- f) una banca dati delle opportunità territoriali, con illustrazione delle possibilità di insediamenti produttivi e delle agevolazioni finanziarie e fiscali presenti sul territorio.

#### **Art. 14 - Accesso all'archivio informatico**

1. E' consentito, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito all'archivio informatico gestito in forma associata, anche per via telematica, per l'acquisizione di informazioni concernenti:

- a) gli adempimenti previsti dai procedimenti per gli insediamenti produttivi;
- b) le domande di autorizzazioni presentate, con relativo stato d'avanzamento dell'iter procedurale o esito finale dello stesso;
- c) la raccolta dei quesiti e delle risposte relative ai diversi procedimenti;
- d) le opportunità territoriali, finanziarie e fiscali esistenti.

2. Non sono pubbliche le informazioni che possano ledere il diritto alla privacy o alla privacy industriale o rientrino nelle limitazioni al diritto di accesso ai documenti amministrativi.

5. Il diritto di accesso può essere esercitato indifferentemente presso lo Sportello Unico ovvero presso ciascuno dei comuni aderenti.

#### **Art. 15 – Procedimenti**

1. L'avvio del procedimento concernente gli impianti produttivi, tanto nella forma del procedimento semplificato che in quella mediante autocertificazione, avviene con la presentazione della domanda da parte dell'interessato. E' possibile inviare la documentazione inerente le procedure di competenza dello Sportello Unico mediante telefax o posta elettronica, allo Sportello medesimo, ai sensi delle disposizioni di cui al D. P. R. n. 403/98.

2. Il disciplinare di organizzazione dello Sportello Unico definisce i tempi e le modalità di presentazione e di trasmissione delle domande relative al procedimento e ai sub procedimenti connessi.

3. L'iter procedurale si sviluppa in modo uniforme, per tutti gli enti convenzionati, secondo la disciplina di cui al D.P.R. n. 447/98 come modificato dal DPR 440/00.

#### **Art. 16 - Informazione**

1. Lo Sportello Unico in forma associata esercita anche servizi di informazione, rivolti in particolare alle realtà imprenditoriali, relativi a finanziamenti e agevolazioni finanziarie e tributarie, a livello comunitario, nazionale, regionale o locale. Deve essere curata e sempre aggiornata in rete a tale scopo, da parte dello Sportello Unico localizzato nella sede del comune capo convenzione, una raccolta di leggi, regolamenti, circolari, giurisprudenza, risoluzione di quesiti, bandi, schemi di domande e quant'altro necessario per una completa attività informativa.

#### **Art. 17 - Promozione**

1. Nell'ambito delle attività di carattere promozionale, lo Sportello Unico secondo le indicazioni fornite dall'Assemblea dei Sindaci e dalla Conferenza dei Responsabili, pone in essere, anche in collaborazione con la struttura e con i responsabili dei comuni aderenti o con altri enti ed associazioni, tutte le iniziative, anche per via telematica, volte a diffondere la conoscenza del territorio e delle potenzialità economico-produttive offerte dallo stesso.

#### **Art. 18 – Tariffe**

1. I servizi resi dallo Sportello Unico sono soggetti al pagamento di spese o diritti determinati, in modo uniforme per tutti i Comuni aderenti, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative.

#### **Art. 19 Reciproci obblighi e garanzie**

1. L'ufficio preposto alla gestione della Struttura e dello Sportello Unico per le Attività Produttive operate presso il Comune di Novi Ligure, si impegna a garantire pronta ed efficace risposta alle richieste di carattere amministrativo espresse da parte di ciascun comune convenzionato.

2. I comuni aderenti, si impegnano contestualmente ad approvare l'allegato disciplinare di attuazione dello Sportello Unico

3. Si impegnano, altresì, entro 5 giorni decorrenti dalla data di avvenuta stipula della presente convenzione, a comunicare allo Struttura Unica i nominativi dei responsabili unici comunale ad esso referenti.

4. I Comuni aderenti si impegnano a stanziare nei rispettivi bilanci di previsione le somme necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto, nonché ad assicurare la massima collaborazione nella gestione del servizio associato.

#### **Art. 20 - Rapporti finanziari**

1. La partecipazione finanziaria di ciascun ente alla gestione associata è determinata in una quota fissa proporzionata al numero degli abitanti, alla superficie effettivamente occupata da attività produttive e a quella ancora libera, secondo il piano regolatore comunale vigente, in base parametri definiti dall'Assemblea dei Sindaci e in una quota aggiuntiva variabile proporzionata al numero di procedimenti conclusi dalla Struttura Unica e dalle funzioni svolte di carattere amministrativo, informativo e promozionale della stessa.

2. Le somme di cui ai commi precedenti sono finalizzate ad assicurare:

- a) l'esercizio delle funzioni da parte della struttura associata, come individuate al precedente articolo 6.
- b) il funzionamento dell'Assemblea dei Sindaci;
- c) il funzionamento della Conferenza dei Responsabili;

3. La quota fissa, determinata in sede di Assemblea dei Sindaci, è corrisposta all'ente capofila in un'unica rata, entro il 30 giugno di ciascun anno. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

4. Per quanto riguarda la quota variabile della Struttura Associata, il Responsabile della Struttura Unica redige apposito rendiconto delle spese sostenute per la gestione associata, al termine di ciascun esercizio finanziario, e, previa approvazione dello stesso da parte della Conferenza dei Responsabili, lo trasmette agli Comuni aderenti entro il 30 maggio dell'anno successivo. La quota relativa dovrà essere versata entro il mese seguente. Nel caso di versamento effettuato oltre i trenta giorni dalla scadenza devono essere corrisposti anche gli interessi nella misura del saggio legale.

5. Gli oneri e le spese del Comune Capofila derivanti da liti controversie e ricorsi non imputabili ad errori procedurali della Struttura Unica sono a carico del Comune a cui la pratica si riferisce, che provvederà a rimborsarli al Comune di Novi Ligure, a richiesta di quest'ultimo, ad avvenuta assunzione di impegni di spesa e relativa liquidazione dei diversi acconti e del saldo fino alla conclusione dell'iter procedurale.

6. Ovvero, qual'ora, fatte le opportune verifiche e valutate le convenienze economiche fra le principali compagnie di assicurative, fosse possibile stipulare apposito contratto di copertura assicurativa per le spese di cui al comma precedente e, in particolare, di assistenza e consulenza legale, si provvederà sentita l'Assemblea dei Sindaci, a ripartire la somma derivante dal pagamento dei premi assicurativi, fra tutti i Comuni della Struttura, secondo le modalità che verranno definite dalla stessa assemblea.

#### **Art. 21 - Scioglimento della convenzione**

La convenzione cessa, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa da parte dei Comuni aderenti, con deliberazione consiliare, la volontà di procedere al suo scioglimento. Scioglimento che decorre, in tal caso, dal 1° gennaio dell'anno successivo.

#### **Art. 22 – Rinvio a norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa espressamente rinvio alla normativa vigente in materia di Sportello Unico per le attività produttive, al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i..

#### **Art. 22 – Entrata in vigore**

La presente convenzione entra in vigore ad avvenuta sottoscrizione della stessa e vincola i Comuni firmatari, compresi tra quelli elencati nell'allegato A) e che abbiano deliberato l'adesione.

Letto, confermato e sottoscritto



Letto, confermato e sottoscritto

1. \_\_\_\_\_ Comune di Novi Ligure      lì \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_ Comune di Basaluzzo      lì \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_ Comune di Bosco Marengo      lì \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ Comune di Cabella Ligure      lì \_\_\_\_\_
5. \_\_\_\_\_ Comune di Capriata D'Orba      lì \_\_\_\_\_
6. \_\_\_\_\_ Comune di Cassano Spinola      lì \_\_\_\_\_
7. \_\_\_\_\_ Comune di Castelspina      lì \_\_\_\_\_
8. \_\_\_\_\_ Comune di Francavilla Bisio      lì \_\_\_\_\_
9. \_\_\_\_\_ Comune di Fresonara      lì \_\_\_\_\_
10. \_\_\_\_\_ Comune di Frugarolo      lì \_\_\_\_\_
11. \_\_\_\_\_ Comune di Gavazzana      lì \_\_\_\_\_
12. \_\_\_\_\_ Comune di Gavi      lì \_\_\_\_\_
13. \_\_\_\_\_ Comune di Parodi Ligure      lì \_\_\_\_\_
14. \_\_\_\_\_ Comune di Pasturana      lì \_\_\_\_\_
15. \_\_\_\_\_ Comune di Pozzolo F.ro      lì \_\_\_\_\_
16. \_\_\_\_\_ Comune di San Cristoforo      lì \_\_\_\_\_
17. \_\_\_\_\_ Comune di Sardigliano      lì \_\_\_\_\_
18. \_\_\_\_\_ Comune di Sezzadio      lì \_\_\_\_\_
19. \_\_\_\_\_ Comune di Stazzano      lì \_\_\_\_\_
20. \_\_\_\_\_ Comune di Tassarolo      lì \_\_\_\_\_

## **ALLEGATO "A"**

alla "Convenzione fra i comuni del novese per la gestione associata dello Sportello Unico anni 2006 – 2008"

### **ELENCO COMUNI**

1. Comune di Novi Ligure delibera C.C. n. 66 del 19 dicembre 2005;
2. Comune di Basaluzzo delibera C.C. n. 5 del 10 febbraio 2006;
3. Comune di Bosco Marengo delibera C.C. n. 3 del 11 febbraio 2006;
4. Comune di Cabella Ligure delibera C.C. n. 7 del 30 marzo 2006;
5. Comune di Capriata D'Orba delibera C.C. n. 38 del 27 dicembre 2005;
6. Comune di Cassano Spinola delibera C.C. n. 5 del 30 gennaio 2006;
7. Comune di Castelspina delibera C.C. n. 5 del 15 febbraio 2006;
8. Comune di Francavilla Bisio delibera C.C. n. 6 del 30 gennaio 2006;
9. Comune di Fresonara delibera C.C. n. 2 del 25 gennaio 2006;
10. Comune di Frugarolo delibera C.C. n. 9 del 07 marzo 2006;
11. Comune di Gavazzana delibera C.C. n. 5 del 17/01/2006;
12. Comune di Gavi delibera C.C. n. 1 del 30 gennaio 2006;
13. Comune di Parodi Ligure delibera C.C. n. 8 del 17 marzo 2006;
14. Comune di Pasturana delibera C.C. n. 7 del 06 febbraio 2006;
15. Comune di Pozzolo Formigaro delibera C.C. n. 54 del 22 dicembre 2005;
16. Comune di San Cristoforo delibera C.C. n. 4 del 29 gennaio 2006;
17. Comune di Sardigliano delibera C.C. n. 3 del 23 gennaio 2006;
18. Comune di Sezzadio delibera C.C. n. 30 del 24 dicembre 2005;
19. Comune di Stazzano delibera C.C. n. 4 del 14 marzo 2006;
20. Comune di Tassarolo delibera C.C. n. 28 del 30 dicembre 2005;